



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 141

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 28 settembre 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2 ^a (Giustizia): <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	<i>Pag. 5</i>
8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare): <i>Plenaria (*)</i>	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: <i>Plenaria</i>	<i>Pag. 7</i>
3 ^a - Affari esteri e difesa: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	<i>» 9</i>
4 ^a - Politiche dell'Unione europea: <i>Plenaria</i>	<i>» 10</i>
5 ^a - Programmazione economica, bilancio: <i>Plenaria (antimeridiana)</i> <i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>» 22</i> <i>» 27</i>
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i>	<i>» 30</i>

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 141° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 28 settembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 36

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Giovedì 28 settembre 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione
TOSATO

indi del Vice Presidente della 2^a Commissione
SISLER

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 14,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR FEDERICO FALZONE, GIUDICE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA; DEL PROFESSOR ENRICO MEZZETTI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE; DEL PROFESSOR MAURO PALMA, PRESIDENTE DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE; DELLA DOTTORESSA SUSANNA MARIETTI, COORDINATRICE NAZIONALE ASSOCIAZIONE ANTIGONE; DELLA DOTTORESSA PATRIZIA IMPERATO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SALERNO (DA REMOTO); DEL DOTTOR CIRO CASCONI, EX PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO (DA REMOTO); DI PADRE MAURIZIO PATRICIELLO, PARROCO PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO « PARCO VERDE » DI CAIVANO; DEL PROFESSOR BARTOLOMEO PERNA, DIRIGENTE SCOLASTICO IC 3 « PARCO VERDE » CAIVANO; DELLA DOTTORESSA CRISTINA MAGGIA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MAGISTRATI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA (DA REMOTO); DEL PROFESSOR LUCIO CAMALDO, ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E COORDINATORE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GIUSTIZIA PENALE MINORILE (DA REMOTO); DEL DOTTOR CLAUDIO PALOMBA, PREFETTO DI NAPOLI (DA REMOTO); DELLA DOTTORESSA CLAUDIA CARAMANNA, PROCURATORE DELLA

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO (DA REMOTO) E DELLA DOTTORESSA LIDIA SALERNO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA (DA REMOTO) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878 (D-L 123/2023 – CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE E ALLA CRIMINALITÀ MINORILE)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 28 settembre 2023

Plenaria

116^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, riferisce sugli emendamenti approvati il 27 settembre 2023 dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 854**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a il 27 settembre 2023,

esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sulla proposta 10.16, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l’opportunità di individuare un termine finale per l’adozione del decreto ministeriale ivi previsto;

– sugli identici emendamenti 22.1, 22.2, 22.3 e 22.4, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito di esplicitare gli enti locali destinatari del conferimento delle funzioni amministrative di cui all’articolo 22, in luogo del generico rinvio all’articolo 114 della Costituzione;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Giovedì 28 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,40

*AUDIZIONE DI UNA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI
ALL'ESTERO (CGIE)*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 28 settembre 2023

Plenaria

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze.

Ricorda che l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci, disciplinando in modo esclusivo le diciture « senza glutine » e « con contenuto di glutine molto basso », e consentendo l'aggiunta di informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine, con le diciture « adatto alle persone intolleranti al glutine » o « adatto ai celiaci » nel primo caso, o le diciture « specificamente formulato per persone intolleranti al glutine » o « specificamente formulato per celiaci » nel secondo caso.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7 del disegno di legge, che prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra cui quelli con la dicitura « senza glutine, specificatamente formulati per celiaci », da erogare gratuitamente.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, in base alla normativa europea richiamata, non potrebbero recare la dicitura « senza glutine, specificatamente formulati per celiaci » prevista dal Registro nazionale. Al riguardo propone quindi di inserire un suggerimento, volto a prevedere una nuova categoria di prodotti da inserire nel Registro, di alimenti con dicitura « adatto alle persone intolleranti al glutine » o « adatto ai celiaci », ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Sulla base di questa osservazione dovrà quindi essere presentato un emendamento corrispondente nella Commissione di merito, dove peraltro ha già presentato un emendamento volto ad aggiungere nel Registro anche i prodotti panati senza glutine e la certificazione anche dell'assenza di tracce di glutine.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

L'articolo 1 espone lo scopo del documento, che è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

L'articolo 2 specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la parte italiana, il Dipartimento di pubblica sicu-

rezza del Ministero dell'interno e, per la parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'articolo 3 individua gli ambiti di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la persona e il patrimonio; corruzione; produzione e traffico di stupefacenti; reati contro la libertà sessuale; tratta di persone e immigrazione illegale; traffico illecito di armi; criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economici e finanziari; traffico illecito del patrimonio culturale; reati contro l'ambiente; reati contro la proprietà intellettuale; possesso e circolazione illegale di veicoli.

Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche a ulteriori reati. L'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

Nell'articolo 4 si dettagliano le forme di cooperazione previste, che comprendono: scambi di informazioni, cooperazione in ricerca dei latitanti, immigrazione illegale, criminalità informatica; formazione delle forze di polizia; strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine.

La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'articolo 5, viene effettuata sulla base di richieste di assistenza, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza. A tali richieste, l'altra Parte può anche rispondere con un rifiuto motivato (articolo 6) nel caso in cui l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte.

L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela.

L'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza.

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

In base all'articolo 11 le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

La lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione è l'inglese, ferma restando la facoltà delle Parti di utilizzare le rispettive lingue (articolo 12).

Per la risoluzione delle controversie riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, l'articolo 13 rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica.

L'articolo 14 contiene le disposizioni finali, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Gli articoli 3 e 4 riguardano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni, sul provvedimento in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727, che definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'*Eurojust*, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO).

Ricorda che la competenza sulla nomina del membro nazionale di *Eurojust* e dei suoi collaboratori viene trasferita, dal Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene quindi che l'intervento normativo complessivo si ponga in linea con i criteri di delega, stabiliti all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021, e con il regolamento (UE) n. 2018/1727 a cui dà attuazione, e propone di formulare osservazioni non ostative.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rileva che la Commissione di merito non ha ancora esaminato compiutamente il provvedimento e quindi preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) precisa che la Commissione giustizia ha avviato l'esame e la discussione dello schema di decreto legislativo, pur non essendo ancora arrivati alla formulazione di un parere.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sul provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati.

Ricorda che il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente direttiva 90/167/CEE e che pertanto si rende necessario provvedere ad abrogare anche il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della stessa direttiva, recuperando tuttavia le parti ritenute funzionali all'applicazione del nuovo regolamento e ridefinendo l'impianto sanzionatorio e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore semplificandone l'*iter* amministrativo.

Ritenendo che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di rinviare il voto, al fine di consentire un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sullo

spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, al fine di creare un unico mercato dei servizi aerei tra Armenia e UE libero e concorrenziale, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti che creavano inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche.

L'Accordo si compone di 31 articoli e di due allegati. L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'Accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati.

L'articolo 3 definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati, senza porre alcun limite alle frequenze dei collegamenti UE-Armenia.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti dei vettori aerei per essere designati ad operare sulle rotte concordate.

L'articolo 5 disciplina rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici.

L'articolo 6 stabilisce la possibilità per le Parti (o loro cittadini) di acquisite partecipazioni anche di maggioranza nella proprietà dei reciproci vettori aerei.

L'articolo 7 verte sul reciproco rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in materia di trasporto aereo nel proprio territorio.

Gli articoli 8 e 9 confermano il rispetto della equa concorrenza tra i vettori aerei delle due Parti e delle pari opportunità commerciali.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in materia di reciproca esenzione doganale e fiscale, e di imposizione degli oneri d'uso di infrastrutture e servizi aeroportuali.

L'articolo 12 prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.

Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti relativi al trasporto aereo stabiliti dalla normativa europea di cui all'allegato 2.

Con gli articoli 18 e 19 le Parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due Parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.

L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione, mentre l'articolo 21 gli aspetti sociali, di cui all'allegato 2, parte G.

L'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le Parti a una corretta attuazione dell'accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.

L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una parte, e l'articolo 26 descrive i rapporti tra questo Accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure per modificare o per porre fine all'Accordo, le modalità di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria.

L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

L'allegato 2, di cui si prevede il regolare aggiornamento, elenca le norme europee applicabili all'aviazione civile.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il Presidente relatore ritiene che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e illustra un conferente schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per rilevare la concomitante seduta della Commissione giustizia, in cui si discute un provvedimento di cui è relatore.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) osserva come sia necessario assicurare un adeguato approfondimento sui provvedimenti all'esame della Commissione e che quindi sia opportuno un rinvio della votazione.

Il PRESIDENTE, non essendoci ragioni di urgenza, conviene sulla richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze;

considerato che:

l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori;

il regolamento prescrive che la dicitura « senza glutine » è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura « con contenuto di glutine molto basso » è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg, e non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni;

il regolamento consente di aggiungere informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture « adatto alle persone intolleranti al glutine » o « adatto ai celiaci », mentre nel secondo caso le diciture « specificamente formulato per persone intolleranti al glutine » o « specificamente formulato per celiaci »;

rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso

decreto, tra cui quelli con la dicitura « senza glutine, specificatamente formulati per celiaci », da erogare gratuitamente;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, di cui si propone l'inserimento nel Registro nazionale, per la loro erogazione gratuita, non potrebbero recare la prevista dicitura « senza glutine, specificatamente formulati per celiaci », in base alla normativa europea richiamata in premessa e dovrebbero essere pertanto inclusi in una categoria ulteriore, rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 8 giugno 2001, di alimenti con dicitura « adatto alle persone intolleranti al glutine » o « adatto ai celiaci », ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 865**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

considerato che l'Accordo, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa all'Ucraina, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale;

valutato che il contesto internazionale di riferimento richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali;

rilevato che l'Accordo sviluppa la collaborazione attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti;

valutato che l'Accordo è coerente con l'ordinamento europeo e la sua attuazione può contribuire ad adempiere ad almeno due delle sette raccomandazioni che la Commissione europea ha formulato il 17 giugno 2022 nei confronti dell'Ucraina per facilitare il suo percorso di adesione all'Unione europea (COM(2022) 407), in particolare per quanto concerne il rafforzamento della lotta alla corruzione e il rafforzamento delle norme antiriciclaggio,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;

considerato che il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'*Eurojust*, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO);

considerato che la disciplina della procedura di nomina del membro nazionale di *Eurojust* e dei suoi collaboratori è in capo al Consiglio superiore della magistratura e non più al Ministro della giustizia, che ha il potere di formulare eventuali osservazioni relativamente ai compiti organizzativi della struttura interessata;

considerato che l'intervento normativo è in linea con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 127 del 4 agosto 2022 e con il regolamento (UE) n. 2018/1727, cui dà attuazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;

considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;

valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 28 settembre 2023

Plenaria

125^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(854) Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81, della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi alle ore 22.30 del 27 settembre 2023 dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a, nonché le proposte in precedenza accantonate, segnalando per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sugli identici emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 6.1. In relazione alla proposta 10.14 (testo 3), occorre valutare di specificare il periodo per il quale sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali, nonché di espungere la copertura per il 2024, essendo gli oneri limitati al 2023. Non vi sono osservazioni da formulare sulla proposta 10.0.4, sugli identici emendamenti 11.0.27 (testo 2) e 11.0.28 (testo 2), sulle identiche

proposte 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2) e 11.0.31 (testo 2), nonché sugli identici emendamenti 12.0.16 (testo 2) e 12.0.17 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 14.8 (testo 2). Appare suscettibile di determinare minori entrate la proposta 15.5 (testo 3). In relazione alla proposta 17.12 (testo 2), occorre valutare se quanto disposto dal comma 3-*bis* determini un obbligo immediato, con conseguenti oneri a carico delle aziende pubbliche, nonché avere conferma della disponibilità delle risorse di cui al comma 3-*ter*. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 18.8. Occorre verificare gli effetti finanziari delle proposte 18.0.10 (testo 2) e 21.0.15 (testo 2). Con riguardo alla proposta 23.23 (testo 2), occorre valutare la riformulazione del comma 1-*bis* con la riduzione o soppressione della vigente autorizzazione di spesa, e avere conferma della disponibilità delle relative risorse. Con riferimento all'emendamento 23.1000, occorre avere un chiarimento sulla differenza tra le risorse indicate nelle lettere 0a) e 0b) che dispongono la riduzione delle integrazioni del reddito da parte dell'Inps rispetto a quanto conteggiato per un importo inferiore dalla relazione tecnica ai fini della copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti fino ad ora trasmessi.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alla proposta 6.1, evidenzia che questa non comporta nuovi e maggiori oneri, stante il carattere non innovativo della misura, volta solo a confermare quanto previsto in sede di contratto collettivo.

In relazione alla proposta 10.14 (testo 3), specifica che dalla disposizione derivano oneri pari alla spesa autorizzata che prevede la copertura anche per il 2024 in via prudenziale per compensare eventuali effetti di cassa.

Conferma che la proposta 14.8 (testo 2) non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; conferma poi che la proposta 15.5 (testo 3) non è suscettibile di determinare impatto finanziario, in quanto specifica che l'aggiornamento annuale della componente fissa dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime deve essere calcolato assumendo come base di calcolo la misura unitaria individuata dai decreti annuali di determinazione dell'incremento ISTAT.

In relazione alla proposta 17.12 (testo 2), rileva il carattere di neutralità finanziaria in quanto si limita a prevedere l'individuazione di requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea per garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione od interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività finalizzate alla definizione dei suddetti requisiti saranno svolte dal Ministero con le risorse umane, strumentali e finanze disponibili a legislazione vigente; conferma poi la reale disponibilità delle risorse di cui al comma 3-*ter* e rappresenta che le stesse non sono preordinate ad altre finalità.

In relazione alle proposte 18.8 e 18.0.10 (testo 2), conferma che le stesse rivestono carattere ordinamentale e non ne derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla proposta 23.23 (testo 2), rileva che essa non determina oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta esclusivamente di una diversa finalizzazione delle risorse disponibili.

In riferimento all'emendamento 23.1000, rinvia a quanto rappresentato nella relazione tecnica debitamente verificata dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In particolare, tenuto conto degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, la riduzione complessiva su saldo netto da finanziare per 248 milioni di euro per l'anno 2023 relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023 comporta economie per minori prestazioni per i predetti saldi per 170 milioni di euro per l'anno 2023, che unitamente alle economie per minori prestazioni, derivanti dalla riduzione per 200 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del predetto del decreto-legge n. 61 del 2023, consentono la compensazione su tutti i saldi di finanza pubblica dell'incremento dell'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi economici in esame da 120 milioni a 490 milioni di euro (articolo 20-*sexies*, comma 6) pari a 370 milioni di euro per l'anno 2023.

Con riguardo alle altre proposte non ha nulla da osservare ad eccezione dell'emendamento 21.0.15 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento essendo in corso l'istruttoria per verificare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'esame presso le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE rileva che presso le Commissioni di merito vi sono ancora alcuni emendamenti accantonati, ancora in attesa di riformulazioni, per cui occorrerà esaminare in sede consultiva gli ulteriori emendamenti approvati nella sede referente.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) segnala la grande frammentarietà dell'esame in corso, tanto più in sede di esame di un decreto-legge sostanzialmente *omnibus*, che non consente di trattare in modo organico anche l'esame dei profili finanziari, come invece risulterebbe auspicabile. Chiede inoltre specifici chiarimenti in ordine alle proposte 3.10 (testo 2) e 3.11 (testo 2), evidenziando come sarebbe opportuno acquisire elementi circa l'avvenuta conclusione o meno dell'esame di tutto l'articolo 3 presso le Commissioni di merito, al fine di poter fornire un parere organico e non frammentario.

Il PRESIDENTE evidenzia come la Commissione bilancio non possa che attendere l'invio degli emendamenti approvati da parte delle Commissioni in sede referente, ai fini dell'espressione del proprio parere sui

profili finanziari. D'altra parte, si procede di frequente a rendere pareri parziali.

Non essendovi ulteriori interventi, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti approvati, trasmessi alle 22,30 di ieri, nonché gli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.10 (testo 2), 3.11 (testo 2), 6.1, 10.14 (testo 3), 10.0.4, 11.0.27 (testo 2), 11.0.28 (testo 2), 11.0.29 (testo 2), 11.0.30 (testo 2), 11.0.31 (testo 2), 12.0.16 (testo 2), 12.0.17 (testo 2), 14.8 (testo 2), 15.5 (testo 3), 17.12 (testo 2), 18.8, 18.0.10 (testo 2), 23.23 (testo 2) e 23.1000.

L'esame resta sospeso sull'emendamento 21.0.15 (testo 2). ».

La proposta di parere testé illustrata è messa ai voti e approvata.

La seduta sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 13,50.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti trasmessi alle ore 13,05, nonché gli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 11.2 (testo 3), 13.16 (testo 2), 13.0.1000, 16.4 (testo 2), 18.3 (testo 2)/5^a, 19.0.500 (testo 2) e 23.1 (testo 2). Occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti 12.0.13 (testo 2), [identico a 12.0.14 (testo 2)], 17.1 (testo 2), 17.7 (testo 2) e 18.9 (testo 2). Occorre verificare gli effetti finanziari della proposta 21.0.15 (testo 2), già accantonata. In relazione all'emendamento 23.1000, su cui è stato già espresso parere non ostativo, segnala, a livello redazionale, che al comma *b-ter*) la cifra: « 7.438.00 » va corretta in: « 7.438.000 ».

La sottosegretaria SAVINO fa presente di essere in attesa degli elementi di risposta ai rilievi formulati dal relatore, e chiede pertanto una breve, ulteriore sospensione.

Interviene il senatore PATUANELLI (*M5S*), il quale segnala che l'emendamento 13.0.000 del Governo attinge, ai fini della copertura finanziaria, al patrimonio istituito dal cosiddetto « decreto rilancio » del 2020. Al riguardo, chiede di ricevere dati informativi sulla consistenza residua di tale stanziamento.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare l'approfondimento richiesto.

Dispone quindi una breve sospensione, in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 14.10.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO, con riferimento agli emendamenti 12.0.13 e 12.0.14 (testo 2), conferma la correttezza degli oneri quantificati nelle predette proposte sulla base degli elementi pervenuti dal Ministero del lavoro e dall'INPS.

In relazione alla proposta 17.7 (testo 2), dopo aver dato ampiamente conto dei contenuti della relativa relazione tecnica, conferma la correttezza degli effetti finanziari della proposta e l'assenza di profili di onerosità.

In ordine all'emendamento 18.9 (testo 2), conferma la corretta quantificazione degli oneri, effettuata in analogia e sulla base degli elementi forniti nella relazione tecnica del decreto-legge n. 109 del 2018, che ha quantificato i fabbisogni di personale del commissario.

In relazione alla proposta 21.0.15 (testo 2), dopo essersi soffermata in modo diffuso sui contenuti della relativa relazione tecnica, conferma l'assenza di effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica.

Sull'emendamento 23.1000, concorda con quanto segnalato dal relatore.

Chiede poi di integrare il parere reso sull'emendamento 10.14 (testo 3) nel senso di modificare l'ultimo periodo dell'emendamento sostituendo le parole: « , per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » con le seguenti: « per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024 ». La modifica si rende necessaria per specificare che i 500 mila euro per l'anno 2024 servono per compensare gli effetti di indebitamento e fabbisogno.

Sull'emendamento 11.2 (testo 3), chiede di sostituire, alla lettera *b*), capoverso 3-*ter*, le parole: « parte capitale » con le seguenti: « conto capitale ».

Sulle restanti proposte approvate, conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), associandosi al quesito avanzato dal senatore Patuanelli, chiede al Governo, con riguardo all'emendamento 13.0.1000, di fornire informazioni specifiche sulle disponibilità residue del cosiddetto « Patrimonio destinato », sia in relazione alla competenza finanziaria per i singoli esercizi, sia in ordine alla consistenza complessiva del Fondo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire, appena possibile, i dati richiesti.

Dopo un breve intervento del senatore Patuanelli, che segnala un problema di carattere redazionale sull'emendamento 12.2 (testo 3), il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti

approvati, trasmessi alle ore 13,05, nonché la proposta in precedenza accantonata, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 12.0.13 (testo 2), 12.0.14 (testo 2), 13.16 (testo 2), 13.0.1000, 16.4 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.7 (testo 2), 18.3 (testo 2)/5^a, 18.9 (testo 2), 19.0.500 (testo 2), 21.0.15 (testo 2) e 23.1 (testo 2).

Sull'emendamento 11.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b*), capoverso 3-*ter*, delle parole: "parte capitale", con le seguenti: "conto capitale".

A rettifica del parere precedentemente reso sulla proposta 10.14 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'ultimo periodo, delle parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" con le seguenti: "per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024,".

In relazione all'emendamento 23.1000, su cui è stato già espresso parere non ostativo, si segnala, a livello redazionale, che al comma *b-ter*) la cifra: "7.438.00" va corretta in: "7.438.000". ».

Posta in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere risulta approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

126^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE CONSULTIVA

(854-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE ricorda che è all'esame della Commissione il testo A del provvedimento, per i profili finanziari.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene preliminarmente ricordando di aver chiesto alla rappresentante del Governo elementi di chiarimento in ordine all'emendamento 13.0.1000 e al relativo Fondo per il patrimonio destinato. Sollecita il Governo a fornire gli elementi informativi già richiesti nella precedente seduta, in relazione al testo ora all'esame.

La sottosegretaria SAVINO, riservandosi ulteriori integrazioni sul tema, chiarisce che le risorse previste dal relativo Fondo per l'anno 2023 risultano esaurite e non vi sono ulteriori risorse disponibili rispetto agli impegni già previsti.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma dell'assenza di oneri.

La sottosegretaria SAVINO fornisce la conferma da parte del Governo dell'assenza di oneri finanziari del provvedimento.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto per esprimere una valutazione del tutto critica e negativa rispetto al provvedimento in esame, non solo nel merito politico, ma anche per i profili di effetti di finanza pubblica, atteso il carattere del tutto disomogeneo e frazionato delle misure da questo recate. Esprime, oltre alla posizione di netta contrarietà, anche preoccupazione e rammarico per le modalità di procedere della maggioranza con decretazione di urgenza a carattere del tutto frammentario, nella quale sono state inserite disposizioni prive peraltro del carattere di urgenza, oltreché disomogenee nei temi trattati. Si delinea una grave deriva istituzionale, in relazione alla quale ricorda la posizione critica a suo tempo espressa dalla ora *premier* Meloni, che aveva definito, quando era all'opposizione, l'eccesso di decretazione di urgenza un pericolo democratico, mentre ora ne integra tutti i profili nelle modalità di legiferare. Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) esprime la profonda contrarietà della propria parte politica sul provvedimento in esame. Critica in parti-

colare il ricorso da parte dell'Esecutivo della questione di fiducia per un decreto-legge varato già il 10 agosto, che poteva essere affrontato in sede di esame parlamentare in tempi più congrui e con un lavoro di diversa qualità. In particolare, alla luce dell'andamento dell'esame di merito di tale provvedimento presso le Commissioni in sede referente, esprime una forte preoccupazione per tali modalità di lavoro in vista della sessione di bilancio. Conclude quindi preannunciando il voto contrario rispetto a un provvedimento che non reca alcuna misura di sostegno per famiglie ed imprese.

Non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Ricorda quindi che sul testo all'esame è stata posta la questione di fiducia, intendendosi pertanto concluso l'esame della Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 28 settembre 2023

Plenaria

118^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a Presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 18)

(Esame e rinvio)

Il relatore ZULLO (*FdI*) illustra il *curriculum* del professor Bellantone, esprimendo al riguardo una valutazione nettamente favorevole. Suggestisce comunque di procedere alla sua audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis* del Regolamento.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) si riserva di intervenire in discussione generale successivamente all'audizione.

Constatato l'orientamento della Commissione, il presidente ZAFFINI specifica che lo svolgimento dell'audizione verrà programmato nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (n. 61)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 settembre.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, giudica particolarmente apprezzabile la finalità di contrastare l'antibiotico resistenza, che caratterizza lo schema di decreto legislativo in esame. Rispetto a tale questione l'Italia deve infatti colmare il ritardo accumulato nei confronti degli altri sistemi europei.

Notevole importanza riveste inoltre l'osservazione concernente il potenziamento della dotazione organica dell'amministrazione competente, in ragione della notevole complessità delle procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Lo schema di parere, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(623) Elena MURELLI e altri. – Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

Il presidente ZAFFINI avverte che sono stati presentati i testi 2 degli emendamenti 4.3, 5.2 e 5.3, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 61**

La 10^a Commissione permanente, Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127;

visto il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 settembre 2023;

premesso particolare apprezzamento, nei confronti delle misure per la lotta all'antimicrobico-resistenza contenute nello schema di decreto in parola;

valutata con favore la conferma della ricetta elettronica veterinaria quale formato obbligatorio per le prescrizioni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, si reputerebbe opportuno evitare la completa sostituzione del foglietto illustrativo cartaceo con quello su supporto elettronico, allo scopo di garantirne la più ampia accessibilità da parte di tutti i cittadini;

all'articolo 8, comma 3, si richiama l'opportunità di valutare se sostituire le parole: « *per un ristretto numero di animali* » con le seguenti: « *o comunque per singolo intervento in ambito domestico* »;

quanto al sistema di tracciabilità, si invita a chiarire meglio all'articolo 16 se l'adempimento degli obblighi di registrazione dei dati da parte delle farmacie possa definirsi assolto con l'inserimento dei dati richiesti dal sistema REV;

all'articolo 24, comma 2, lettera *b*), si segnala l'opportunità di valutare se inserire, dopo le parole: « *in fase di approvvigionamento* » le seguenti: « *per quanto di competenza* »;

con riguardo all'articolo 26, comma 2, si propone di sopprimere le parole: « *per uso esterno* », al fine di consentire una più ampia accessibilità ai prodotti ad azione antiparassitaria e disinfestante per gli animali da compagnia, come avviene in altri Paesi europei, con conseguenti benefici per la salute animale e umana;

in merito alle disposizioni sulla vendita a distanza di medicinali veterinari, riportate all'articolo 27, a tutela del consumatore, si evidenzia l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della salute i provvedimenti amministrativi di blocco all'accesso dei siti illegali di vendita *on line* di farmaci veterinari;

in relazione all'articolo 33, sulle modalità di tenuta e gestione delle scorte presso le strutture di cura degli animali, si segnala l'opportunità di prevedere la limitazione prevista al comma 5 solo per l'elenco delle sostanze antimicrobiche riservate all'uomo o, in alternativa, solo per i medicinali che contengono un principio attivo non presente in medicinali veterinari già vendibili al pubblico;

in relazione all'articolo 37 dello schema, che disciplina la cessione dei medicinali veterinari, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare il termine di 48 ore previsto al comma 2, ampliandolo a tre giorni;

con riferimento al sistema sanzionatorio delineato all'articolo 42 dello schema di decreto, che appare particolarmente gravoso, si invita a valutare una revisione degli importi delle sanzioni ivi stabiliti, commisurando le sanzioni medesime in termini proporzionali alla gravità delle violazioni, tenuto conto dei potenziali rischi per la salute umana.

La Commissione sottolinea, inoltre, l'opportunità di introdurre una specifica previsione che consenta la donazione dei farmaci veterinari, al pari di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di farmaci umani.

In considerazione delle numerose attività, previste dal regolamento, sottoposte a valutazione tecnico-amministrativa di farmacovigilanza, si coglie l'occasione per auspicare, infine, il potenziamento della dotazione organica della Direzione Farmaci Veterinari del Ministero della salute.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 623

Art. 4

4.3 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), capoverso « 3 », dopo le parole: « senza glutine » aggiungere le seguenti: « sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale »;*

b) *alla lettera c), capoverso « 4-bis », dopo le parole: « compagnie aeree operanti in Italia » inserire le seguenti: « nonché i gestori di centri sportivi, centri estivi, gli oratori e gli organizzatori di manifestazioni ed eventi svolti in Italia ove è prevista la somministrazione di alimenti » e dopo le parole: « privi di glutine » inserire le seguenti: « sicuri e di qualità, sia in termini di assenza di contaminanti sia per la composizione nutrizionale ».*

Art. 5

5.2 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

*Al comma 1, lettera b), capoverso « 2-ter » dopo la parola: « altresì, » inserire le seguenti: « il coinvolgimento, con apposite attività formative, delle classi docenti e l'introduzione di un insegnamento *ad hoc* nelle scuole di ogni ordine e grado, attività nelle scuole dell'infanzia anche prevedendo una precipua giornata al mese dove si somministrano pasti senza glutine per tutti gli studenti e ».*

5.3 (testo 2)

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Le istituzioni universitarie prevedono, all'interno dell'offerta formativa universitaria dei corsi di studio dell'area socio-sanitaria, specifici moduli didattici di formazione sulla celiachia e *gluten sensitivity* e *FodMap* (acronimo di *Fermentable Oligo-saccharides, Disaccharides* ».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Giovedì 28 settembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
DELRIO

Orari: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI